



PROCURA DELLA REPUBBLICA NOVARA

Contratto per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata degli uffici giudiziari di NOVARA

CIG: 9435510D29

Codice trasparenza: 13526/2022

TRA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOVARA

Codice fiscale 94004170034, con sede in Novara, Via Brusati n. 8, in seguito per brevità "Amministrazione", in persona del Procuratore della Repubblica dott. Giuseppe Ferrando, domiciliato per la carica presso la sede della Procura della Repubblica, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò autorizzato dalla Determina n. 0217952.U del 23.9.2022 sottoscritta dal Direttore Generale reggente della Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie - Ufficio Quarto - Dipartimento dell'Amministrazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia

E

VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. Codice fiscale P.I. 00780120135 con sede in Como via G.B. Scalabrini n. 76, in seguito per brevità "Società", nella persona di Luigi Ferrara nato a Napoli il 28.10.1963 e residente a Bergamo in via Milazzo n. 40, domiciliato per la carica presso la sede della Società e che sottoscrive il presente atto in qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO CHE

il Ministero della Giustizia con determina n. 0217952.U del 23.9.2022 che si intende qui integralmente richiamata ed allegata al presente atto, ha autorizzato l'acquisizione del servizio di vigilanza degli Uffici Giudiziari di Novara attraverso la procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per una durata di 24 (ventiquattro) mesi;

considerata la proroga del contratto di vigilanza in essere fino al 31.3.2023, autorizzata dal Ministero della Giustizia con determina n. 0265112.U del 21.11.2022 nelle more della conclusione della procedura

negoziata telematica su Me.PA per l'affidamento del servizio in oggetto – RDO 3229318 del 12.10.2022;

Tenuto conto che in considerazione della citata proroga che ha differito la decorrenza del presente contratto all'1.4.2023, e quindi la scadenza dello stesso al 31.3.2025 il monte ore complessivo relativo al piantonamento fisso diurno è complessivamente pari a ore 25452

Vista la determina di aggiudicazione n. 5/2023 del 9.3.2023

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Disposizioni generali)

Il presente contratto costituisce la manifestazione integrale di cui alla procedura di gara **CIG: 9435510D29**

Art. 2

(Valore delle premesse e degli allegati)

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto (**CON PARTICOLARE RIGUARDO AL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA CHE VIENE INTEGRALMENTE ALLEGATO**) costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Art. 3

(Norme regolatrici del contratto)

L'erogazione del servizio, come meglio specificato nel successivo art. 10 del presente contratto, dovrà essere eseguita dalla Società secondo le modalità e le condizioni previste:

- a) Dalle clausole del presente contratto e dalle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto – non incompatibili con il presente contratto – che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e la Società;
- b) Dalle norme del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni;
- c) Dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità generale dello Stato e dalle successive disposizioni che in futuro dovessero essere emanate in materia;
- d) Dal vigente codice civile.

Art. 4

(Oggetto del contratto)

La Società si obbliga a fornire all'Amministrazione il servizio di vigilanza attiva armata, vigilanza ispettiva senza ingresso nell'edificio, telesorveglianza con intervento su allarme e gestione chiavi presso i tre edifici sede degli Uffici

Giudiziari di Novara (Tribunale, Procura della Repubblica, comprensivo dell'Ufficio del Magistrato di Sorveglianza, e Giudice di Pace) e specificatamente presso le seguenti sedi e nelle modalità indicate:

1. Immobile sede del Tribunale - Baluardo Lamarmora n. 17 (servizio di vigilanza attiva armata con piantonamento fisso diurno, servizio di telesorveglianza con intervento su allarme e gestione chiavi)
2. Immobile sede dell'Ufficio del Giudice di Pace ubicato in Via Monte San Gabriele n. 19/C (servizio di vigilanza attiva armata con piantonamento fisso diurno, il servizio di vigilanza ispettiva senza ingresso nell'edificio, gestione chiavi);
3. Immobile sede della Procura della Repubblica e del Magistrato di Sorveglianza ubicato in Via dei Brusati n. 8 (ingresso carraio in Via Azario n. 17) (servizio di vigilanza attiva armata con piantonamento fisso diurno, servizio di telesorveglianza con intervento su allarme e gestione chiavi).

Art. 5

(Obbligatorietà, decorrenza e durata)

L'Amministrazione e la Società riconoscono che il presente contratto è vincolante dalla data del **1° aprile 2023** e fino al **31 marzo 2025**.

Art. 6

(Corrispettivi)

Il corrispettivo complessivamente dovuto dall'Amministrazione, autorizzato dal Ministero della Giustizia per la fornitura dei servizi di cui al precedente art. 1, risulta essere pari a **€ 508.924,80 (comprensivo di € 8.408,13 per oneri per la sicurezza aziendale), oltre IVA al 22%**, fermo quanto disposto dall'art. 30 co. 5 bis D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in base al quale *"...sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva."*

Art. 7

(Tariffe)

La **tariffa oraria** della GPG che esegue il servizio di vigilanza armata è pari a quella determinata dal prezzo di aggiudicazione.

Art. 8

(Modalità di pagamento)

Il pagamento dovuto dall'Amministrazione per la fornitura oggetto del presente contratto sarà corrisposto entro 60 giorni solari dal ricevimento delle relative fatture mensili intestate alla Procura della Repubblica di Novara, C.F. 94004170034, da trasmettere obbligatoriamente in formato elettronico ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e che devono prevedere, quanto all'esigibilità dell'I.V.A., la scissione dei pagamenti (carattere "S") utilizzando il codice IPA: **63PPHH**, previa liquidazione della Conferenza Permanente presso il Tribunale di Novara a seguito di esito positivo dei controlli sulla regolarità dei servizi svolti, che saranno effettuati dal Dirigente Amministrativo ai sensi dell'art. 3 co.5 lett. B del D.P.R. n. 133 del 18 agosto 2015.

Ai sensi dell'art. 3, c. 1 Legge 136/2010, l'Amministrazione si avvarrà, per i pagamenti, del conto corrente bancario intestato a **VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA – IBAN IT53 C 06230 10100 000048025970**.

La Società ha comunicato che le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono:

- MURA Fabio C.F.: MRU FBA 59T15 I441 X
- MURA Marco C.F.: MRU MRC 61H11 C933K
- RATTI Maria Gessica C.F.: RTT MGS 67H62 D416I

Art. 9

(Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari)

La Società, a norma dell'art. 3 punto 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dal D.L. n. 187/2010, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge con obbligo di inserimento della clausola anche nei contratti da essa sottoscritti, a qualsiasi titolo, con altre Società.

A tal fine il codice identificativo di gara (C.I.G.) da riportarsi in ogni transazione conseguente al presente atto è il seguente: **CIG 9435510D29**

La Società si impegna a dare comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia competente – dell'eventuale notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., tramite comunicazione alla Società con raccomandata A.R. o altro mezzo avente efficacia legale, in tutti i casi in cui qualsivoglia transazione finanziaria sia stata eseguita senza avvalersi di Istituti bancari o della Società Poste Italiane e comunque in violazione delle disposizioni di cui al citato art. 3 della legge 136/2010.

Art. 10

(Modalità di espletamento del servizio)

La prestazione comprende il servizio di vigilanza armata con piantonamento fisso diurno, il servizio di telesorveglianza con intervento su allarme, vigilanza ispettiva senza ingresso nell'edificio, gestione emergenze e custodia chiavi. L'appalto è riservato a Istituti di Vigilanza in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S., che autorizza l'esercizio dell'attività nella provincia di Novara e il servizio deve essere svolto da personale in possesso della qualifica di "Guardia Particolare Giurata".

In particolare, l'espletamento del suddetto servizio dovrà attenersi alle prescrizioni indicate nell'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto **che deve intendersi qui integralmente riportato**.

Nella tabella sottostante si elencano le sedi da gestire con il servizio di piantonamento fisso diurno oltre alle giornate e alle fasce orarie di svolgimento del servizio nei termini e con le modalità di cui alla lettera A) dell'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto:

Uffici Giudiziari	Orario servizio di vigilanza armata	Numero addetti della vigilanza	Ore totali giornaliere per n. addetti servizio di vigilanza
Tribunale di Novara Baluardo Lamarmora n. 17 LUN-SAB	07:00-13:30	2	13
Tribunale di Novara Baluardo Lamarmora n. 17 LUN-SAB	13:30-20:00	1	6,5
Giudice di Pace Via Monte San Gabriele 19/C LUN-SAB	07:30-17:00	1	9,5
Procura Via Brusati n. 8 e Via Azario n. 17 (ingresso carraio) LUN-SAB	07:00-20:00	1	13

Il Presidente del Tribunale e/o il Procuratore della Repubblica, come previsto dal capitolato speciale d'appalto, hanno la facoltà, nel corso del contratto, di modificare i giorni e gli orari di svolgimento del servizio (fermo restando il numero massimo di ore settimanali) mediante comunicazione preventiva scritta all'impresa aggiudicataria, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione.

A richiesta del Presidente del Tribunale e/o del Procuratore della Repubblica formulata al Responsabile del Servizio, di volta in volta il servizio potrà protrarsi oltre gli orari sopra previsti, così come in occasione delle consultazioni elettorali.

Tale servizio aggiuntivo dovrà essere effettuato tenendo presente che l'aggiudicatario ha l'obbligo di porre a disposizione i mezzi e le attrezzature idonee all'adempimento degli obblighi contrattuali e che la finalità del servizio è quella di prevenire eventi di natura criminale e/o accidentale che possano mettere in pericolo la sicurezza di persone o cose.

Le ore di servizio svolte in più potranno essere recuperate diminuendo di una unità il servizio da svolgere nei periodi e nelle giornate di minore afflusso di utenza all'interno degli uffici giudiziari oggetto del presente appalto, da concordare con il Presidente del Tribunale e/o il Procuratore della Repubblica.

Nessuna pretesa potrà essere avanzata all'Amministrazione per i maggiori oneri sostenuti dall'aggiudicatario.

Relativamente al servizio di vigilanza ispettiva senza ingresso si richiama espressamente quanto prescritto nell'art. 32 lett. B) del capitolato speciale d'appalto **che deve intendersi integralmente qui riportato.**

Relativamente al servizio di telesorveglianza con pronto intervento su allarme e custodia chiavi, si richiama espressamente quanto prescritto nell'art. 32 lett. C) del capitolato speciale d'appalto **che deve intendersi anch'esso integralmente qui riportato.**

Comunque il servizio sia svolto, in loco o da remoto, in caso di rilevazione di un'intrusione la Società è obbligata ad avvisare immediatamente

l'Autorità di Pubblica Sicurezza e il Procuratore della Repubblica (stazione appaltante).

Per ogni singolo intervento la Società, nella persona del Responsabile del Servizio, ha l'obbligo di redigere un rapporto nel quale dovranno essere dettagliatamente indicate data, ora e sede dell'intervento, una sintetica e sommaria descrizione di eventuali anomalie rilevate, il tipo di intervento eseguito per ripristinare il corretto funzionamento delle apparecchiature, nonché le generalità del personale che ha effettuato l'intervento.

Il rapporto dovrà essere trasmesso tempestivamente:

- Al Procuratore della Repubblica di Novara, sempre
- Al Presidente del Tribunale di Novara se trattasi di intervento riguardante il Tribunale e l'Ufficio del Giudice di Pace

Art. 11

(Requisiti del personale addetto)

Il servizio di vigilanza dovrà essere svolto a mezzo di Guardie Particolari Giurate, in possesso dell'apposito decreto di nomina ai sensi del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) in corso di validità.

Le GPG dovranno essere preventivamente addestrate ai compiti che vengono loro affidati, in particolare:

- a) dovranno avere preparazione tecnica e professionale necessaria e certificata. Tale preparazione dovrà consistere nella perfetta conoscenza delle apparecchiature, degli allarmi che ne scaturiscono, al fine di essere in grado di gestirle;
- b) dovranno conoscere i Piani di emergenza delle varie sedi, le procedure da applicare a seguito degli allarmi emessi da dette apparecchiature sapendo distinguere i falsi allarmi indotti da depistaggi e da allarmi di emergenza;
- c) dovranno conoscere la gestione delle comunicazioni e le procedure che ne conseguono.

Le GPG dovranno prestare servizio in divisa e dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento con fotografia. La divisa dovrà essere solo ed esclusivamente quella autorizzata dalla Prefettura. Non potrà essere utilizzato per l'espletamento del servizio il personale non in possesso dei requisiti previsti.

Gli stessi saranno tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio ed in genere alla riservatezza su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento del servizio.

Deve essere previsto, nella predisposizione dei turni di lavoro, la presenza di GPG, quali *Addetti alle emergenze, primo soccorso ed antincendio*, che dovranno avere la preparazione tecnica e professionale necessaria e certificata.

Nelle sedi a rischio di incendio elevato, dovrà essere previsto un numero adeguato di personale addetto in possesso dell'attestato di *idoneità tecnica degli addetti antincendio*, rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco, secondo la normativa in vigore.

La Società dovrà:

- provvedere alla immediata sostituzione del lavoratore che l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, non ritenesse di suo gradimento o che, nell'espletamento del servizio, manifesti imprudenza, imperizia ovvero tenga comportamenti non consoni all'ambiente di lavoro;
- comunicare ogni eventuale variazione di personale almeno 10 giorni prima dell'arrivo del nuovo addetto.

Per quanto qui non trascritto si richiama integralmente l'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 12

(Interruzioni del servizio)

Qualora nel corso della durata del contratto si verificano scioperi proclamati dalle Organizzazioni Sindacali, la Società è tenuta a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione garantendo, per quanto possibile, lo svolgimento dei servizi minimi. L'Amministrazione, in tal caso, opererà sul canone mensile le trattenute corrispondenti alle ore di servizio non prestato.

Art. 13

(Obbligazioni specifiche della Società)

La Società è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

È inoltre tenuta a predisporre e a trasmettere all'amministrazione un Piano di Sicurezza relativo all'attività da svolgere nell'ambito del servizio oggetto dell'appalto secondo le indicazioni contenute nel DUVRI.

La Società si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto.

Sono a carico della Società tutte le spese necessarie all'espletamento dei servizi di videosorveglianza e di vigilanza armata.

La Società dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative all'attività di cui si tratta, obbligandosi a rispettarle.

Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 6, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

La Società si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico della Società, intendendosi questi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 6.

La Società non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

La Società si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

La Società si obbliga a consentire all'Amministrazione, anche senza preavviso e per tutta la durata del contratto, l'esecuzione di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente contratto, nonché dei livelli di servizio prestati dalla Società stessa.

La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere eventualmente impartite dall'Amministrazione, nonché a fornire immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del contratto e, comunque, entro e non oltre 24 ore dal verificarsi della stessa.

La Società si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti.

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, la Società rispetterà integralmente le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva di settore in materia di riassorbimento del personale (c.d. clausola sociale).

Il Contraente ha l'obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario in via continuativa per il periodo di durata dell'appalto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016.

Il riassorbimento deve essere armonizzabile con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste dal presente Capitolato (si richiama al riguardo quanto espressamente previsto nella determinazione dell'ANAC n. 9 del 22.7.2015 "Linee guida per l'affidamento del servizio di vigilanza privata).

L'Amministrazione rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra la Società e il personale o gli altri soggetti da essa incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con l'Amministrazione.

La Società rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque in via esclusiva, nei rapporti interni con l'Amministrazione, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

La Società si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da pretese, azioni o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente contratto, eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

La Società provvederà, in tutti i luoghi dove sono, ed eventualmente saranno, installate le telecamere, a predisporre, così come previsto dall'art. 13 D.lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), la prescritta segnaletica "area sottoposta a videosorveglianza".

La Società si obbliga al rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

La Società altresì si impegna a svolgere le attività in oggetto senza pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria.

La Società garantirà la necessaria disponibilità per eventuali ulteriori modalità di svolgimento del servizio, che potranno essere comunque, di volta in volta, indicate dall'Amministrazione con apposite istruzioni.

Nessuna pretesa potrà essere avanzata all'Amministrazione per i maggiori oneri sostenuti dall'aggiudicatario salvo eventuale revisione dei prezzi

ai sensi dell'art. 29 D.L. 27 gennaio 2022 n. 4.

Nell'effettuazione del servizio richiesto dovrà essere assicurato l'utilizzo di personale qualificato, nel rispetto delle normative vigenti e degli obblighi previdenziali ed assicurativi, secondo le esigenze di sicurezza espresse.

Il personale impiegato, i cui nominativi saranno trasmessi all'Amministrazione con appositi elenchi, anche al fine di limitare ai soli casi di assenza dal servizio una loro sostituzione con altro personale generalmente addetto ad altre postazioni e comunque rientranti nell'ambito di quelle previste dal presente contratto, dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione.

Art. 14

(Penali)

Nel caso in cui il servizio non venga svolto a regola d'arte e comunque non in maniera conforme a quanto previsto dal capitolato di gara, la Stazione appaltante provvederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Società ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dall'allegato Capitolato; la Società potrà presentare le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla contestazione.

Ove, in esito al procedimento meglio regolamentato dal capitolato di gara, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto diviso 24 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell'esecuzione o nella qualità del servizio prestato.

Qualora l'importo della penale sia superiore al 10% dell'importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

L'applicazione della penale non esonera la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente.

Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze:

- rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel capitolato di gara ed elencate all'articolo 26 (MODALITA' DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO);
- inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede;
- non utilizzo dell'uniforme e/o del cartellino di riconoscimento;
- ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell'invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell'elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio;
- ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito;
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, e qualora il

comportamento perduri.

L'applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:
- escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate;
- compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all'applicazione della penale.

Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione definitiva verrà comunicato alla Società via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Società entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto.

Qualora nel corso di esecuzione dell'appalto si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

Art. 15

(Cauzione definitiva)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla Società con la stipula del presente contratto, nonché dell'esatta e integrale esecuzione a perfetta regola d'arte del servizio, la Società è tenuta a prestare una "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rilasciata da primario istituto di credito o ente assicurativo.

Per il rinvio disposto dall'art. 103, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, alla "garanzia definitiva" si applicano le riduzioni già previste dall'art. 93, comma 7, per la "garanzia provvisoria".

La cauzione definitiva dovrà essere prestata a favore della Stazione appaltante e va costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile e l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Inoltre, deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Novara.

Alla luce di quanto sopra la Società, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 20/2016 e s.m.i. ha prestato una garanzia fidejussoria definitiva pari a € 55.514,98 con polizza n. 1966659 rilasciata da REVO Insurance S.p.A. con sede in Verona Viale dell'Agricoltura 7 e, per essa, da I.B.K. Agenzia di Como.

Tale importo è stato così quantificato a seguito del ribasso in sede di offerta e delle riduzioni previste dall'art. 93 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi di Società in possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001 e 14001.

Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dall'Amministrazione accertata la completa e regolare esecuzione del contratto.

La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che gli Uffici Giudiziari abbiano patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto.

La cauzione definitiva dovrà avere una validità temporale successiva a

quella della scadenza del contratto di almeno tre mesi, termine ultimo per l'esecuzione dell'attività di verifica di conformità da parte degli Uffici Giudiziari effettuata ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e per il rilascio del Certificato di regolare esecuzione da parte del RUP. Tale scadenza potrà essere anticipata se la verifica di conformità si sia conclusa prima e con esito positivo. Di tale esito verrà data notizia con apposita comunicazione liberatoria da parte della Stazione appaltante, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La cauzione definitiva sarà svincolata nei modi di cui all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'affidamento (e l'acquisizione da parte della Stazione appaltante della cauzione provvisoria eventualmente presentata in sede di offerta).

In tal caso gli Uffici Giudiziari procederanno ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 6, ovvero dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 17.

Articolo 16

(Responsabilità e obblighi assicurativi)

La Società sarà ritenuta responsabile di ogni danno o ammanco imputabile a negligenza del proprio personale e avrà pertanto a suo carico la rifusione degli stessi.

Ai sensi dell'art. 103 del Codice degli Appalti, l'Appaltatore assume la responsabilità dei danni a persone o cose sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha provveduto ad estendere - con dichiarazione del 27.3.2023, in pari data integrata con successiva dichiarazione in merito alle deroghe di cui all'art. 13 del CSA - il contratto di assicurazione n. X100221767-X100521735 già attivato con AVIVA GLOBAL CORPORATE SPECIALTY in data 28.5.2022 con scadenza 28.5.2023, impegnandosi quindi a rinnovare/stipulare un nuovo contratto con le medesime caratteristiche alla predetta scadenza e a presentare la quietanza del pagamento del premio con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde consentire di verificare il permanere della validità della polizza per l'intera durata del presente contratto.

Articolo 17

(Risoluzione e Recesso)

- RISOLUZIONE

Fatte salve le ipotesi espressamente previste dal capitolato di gara e dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali;
- b) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione da parte della Ditta delle prestazioni oggetto del capitolato di gara, non dipendente da causa di

forza maggiore;

- c) cessione del contratto;
- d) subappalto non autorizzato;
- e) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nei termini previsti dal capitolato di gara ;
- f) fallimento, ovvero altra procedura concorsuale a carico dell'appaltatore;
- g) frode nell'esecuzione della prestazione;
- h) mancata presa in consegna del servizio da parte della Società o mancato inizio del servizio;
- i) revoca della licenza prefettizia a svolgere il servizio di vigilanza nel territorio della provincia di Novara;
- j) mancato rispetto della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- k) qualsivoglia altra causa che comporti la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

- **RECESSO**

L'Amministrazione ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, in tutto o in parte, con un preavviso di 20 giorni, in ogni caso in cui venisse meno, per ragioni di pubblico interesse, la necessità di uno o di tutti i servizi compresi nel contratto o nel caso in cui l'Amministrazione intenda organizzare l'espletamento del servizio con sistemi diversi dall'appalto ovvero con qualsiasi altra modalità ritenuta opportuna a suo esclusivo e insindacabile giudizio.

In tal caso, alla Società spetterà il solo corrispettivo del lavoro già eseguito, escluso ogni altro rimborso ed indennizzo a qualunque titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

La dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso, deve essere inviata alla Società formalmente via PEC. In caso di risoluzione o di recesso dal contratto, la Società è comunque tenuta a porre in essere ogni attività necessaria ed a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché sia garantita la continuità nella prestazione dei servizi di vigilanza oggetto del Contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 18

(Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010)

La Società si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni di cui al D.L. 187/2010, convertito con L. 217/2010.

Il contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché nel caso in cui la Società ometta di comunicare l'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria alla propria controparte contrattuale, così come previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

In tal caso l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l'adempimento, risolverà il presente contratto, ai sensi degli artt. 1360 e 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata A.R.

Articolo 19

(Subappalto)

È fatto divieto alla Società di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 20

(Divieto di cessione)

La Società non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto ovvero l'esecuzione di uno o più dei Servizi.

La violazione del divieto di cui al precedente comma costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

La Società non potrà cedere i propri crediti rivenienti dal contratto, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione.

Articolo 21

(Modificazioni)

Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni del presente contratto sarà vincolante per le Parti a meno che non sia dalle stesse approvata per iscritto.

Articolo 22

(Invalidità parziale)

Nel caso in cui uno o più termini, clausole o condizioni del presente contratto dovessero venir giudicati invalidi, nulli, annullati o inefficaci per qualsiasi ragione, tale invalidità o inefficacia non inficerà la validità e l'efficacia degli altri termini, clausole e condizioni del presente contratto, ed il termine, clausola o condizione giudicato invalido o inefficace dovrà ritenersi non apposto.

Le Parti sin da ora si obbligano ad adoperarsi secondo buona fede per sostituire di comune accordo i termini, le clausole e le condizioni divenute invalide o inefficaci con nuove pattuizioni che riequilibrino, ove necessario, l'assetto di interessi sancito nel presente contratto. Tali nuove pattuizioni saranno inserite in un apposito accordo con specifica menzione delle pattuizioni sostituite.

Articolo 23

(Obbligo di riservatezza)

La Società si obbliga a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni (sotto qualsiasi forma espresse, cartacea, elettronica od altro) che siano relative all'Amministrazione, al contenuto e all'esecuzione del presente contratto, che gli siano state comunicate prima della stipulazione del contratto o di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione di questo.

La Società si impegna a vincolare in tal senso i componenti dei propri organi sociali, i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori che vengano a conoscenza di dette informazioni riservate. L'obbligo di cui sopra include anche l'obbligo di adottare tutte le misure affinché le predette informazioni rimangano strettamente riservate.

Fanno eccezione all'obbligo di riservatezza di cui al precedente comma i seguenti casi:

1. le informazioni che siano già di pubblico dominio;
2. le informazioni espressamente dichiarate non riservate, ovvero quelle la cui divulgazione sia stata autorizzata dall'Amministrazione;
3. le informazioni per le quali vi sia un obbligo di rivelazione in base a disposizioni di legge o di un provvedimento emesso da un organo giudiziario o autorità amministrativa.

La Società si impegna a non diffondere annunci di sorta relativi alla sottoscrizione, al contenuto e all'esecuzione del presente contratto, se non previo accordo con l'Amministrazione sul testo e sulle modalità di diffusione e salvi gli obblighi di comunicazione eventualmente richiesti dalla legge.

L'inosservanza agli obblighi di cui sopra costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato, da entrambe le Parti, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative al nominativo dei responsabili del trattamento e alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 24

(Tolleranza)

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce di per sé rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni ivi previsti.

Articolo 25

(Comunicazioni e domicilio)

Salvo quanto diversamente disposto nel presente contratto, qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti, richiesta o consentita in forza del presente contratto, dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC ai seguenti recapiti:

se all'Amministrazione:

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOVARA

Via Brusati 8

28100 NOVARA

PEC: prot.procura.novara@giustiziacert.it

se alla Società:

VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A

Via Scalabrini 76

22100 Como

PEC: amministrazione.co@pec.mondialpol.it

ovvero, presso quel diverso indirizzo o PEC che ciascuna delle Parti potrà comunque previamente comunicare all'altra secondo quanto indicato nel presente Articolo. Ogni comunicazione si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa da parte del destinatario.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Art. 26

(Controlli e accertamenti)

L'amministrazione ha individuato le seguenti persone addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento del servizio, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel Regolamento D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., secondo le regole di buona fede e correttezza:

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Angela Butera – Direttore Amministrativo

Direttore dell'Esecuzione del Contratto: dott.ssa Maria La Villa – Funzionario Giudiziario

R.S.P.P. Ing. Maurizio Fenocchio CSIA srl Torino

Art. 27

(Allegati)

Si allegato al presente atto i seguenti documenti:

Determina ministeriale n. 0217952.U del 23.9.2022

Determina ministeriale n. 0265112.U del 21.11.2022

Capitolato Speciale d'Appalto

Articolo 28

(Foro competente)

Ogni e qualsiasi controversia in relazione all'esecuzione, validità, efficacia, risoluzione, cessazione ed interpretazione del contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Novara.

Articolo 29

(Legge applicabile)

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Art. 30

(Termini e comminatorie)

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto senza l'obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora della Società.

Articolo 31

(Spese)

Gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della Società. Le eventuali modifiche del regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni dei compensi pattuiti.

Articolo 32

(Fiscalità)

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente contratto

- consta di 16 pagine;
- **prevede un importo di € 508.924,80 oltre IVA (22%), prezzo di aggiudicazione** per il periodo di vigenza contrattuale fissato dal 1.4.2023 al 31.3.2025, comprensivo dei costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 comma 10 D.Lgs. n 50/2016, indicati in **€ 8.408,13** e non comprensivo degli oneri di sicurezza, indicati in **€ 761,00**;

Le spese del presente contratto sono a totale carico della Società.

Novara, 30 marzo 2023

Per la Società
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
P.I. 00780120135
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Luigi FERRARA

Per l'Amministrazione
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOVARA
Cod. Fisc.: 94004170034
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Giuseppe FERRANDO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, la Società dichiara espressamente di approvare tutte le clausole del su esteso contratto ed in particolare quelle di cui agli articoli seguenti:

Articolo 4 (Oggetto del contratto); Articolo 6 (Corrispettivi); Articolo 13 (Obbligazioni specifiche a carico della Società); Articolo 14 (Penali); Articolo 15 (Cauzione definitiva); Articolo 16 (Responsabilità e obblighi assicurativi); Articolo 17 (Risoluzione e Recesso); Articolo 18 (Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010); Articolo 19 (Subappalto); Articolo 20 (Divieto di cessione); Articolo 23 (Obbligo di riservatezza); Articolo 28 (Foro competente).

Novara, 30 marzo 2023

Per la Società
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
P.I. 00780120135
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Luigi Ferrara

Per l'Amministrazione
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
NOVARA
Cod. Fisc.: 94004170034
IL PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA
dott. Giuseppe Ferrando